

bero dovuto dare in forza delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002, (serie 2^a) e 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a).

Invece, resta fermo l'obbligo dei rispettivi contributi nella misura e nei modi stabiliti dalle leggi testè citate, a carico delle Province attraversate od interessate alla costruzione delle linee e tronchi a sezioni normali.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo nella stipulazione degli atti di concessione del complesso delle linee menzionate al precedente articolo 1^o dovrà regolare i termini della costruzione e quindi della decorrenza delle sovvenzioni, in guisa che l'onere dello Stato non superi nell'esercizio 1904-905 la somma totale di lire due milioni, nello esercizio successivo 1905-906 la somma totale di lire quattro milioni, e nello esercizio 1906-907 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le linee e tronchi sovramenzionati, che non supererà, al massimo la cifra di lire sette milioni.

(È approvato).

Art. 7.

Per agevolare la costruzione mediante la concessione all'industria privata delle altre linee di strada ferrata contemplate nelle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a) e 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) il sussidio dello Stato per chilometro di linea ammesso nella misura massima di lire seimila dalla legge 30 aprile 1899, n. 168, è elevato a lire ottomila, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute al riguardo nella legge stessa e nel Regio Decreto 25 dicembre 1887, modificato dalla legge 30 giugno 1889.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Debbo avvertire sin d'ora che la Commissione d'accordo col Ministero proponente ha presentata un'aggiunta a questo articolo settimo che è nei seguenti termini:

« Sarà estesa anche a queste linee, se costruite a sezione ridotta, lo esonero dal contributo degli enti locali stabilito all'articolo quinto. » (Benissimo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per isvolgere il seguente emendamento:

Alle parole: (serie 3^a), aggiungere: e della linea silana Cosenza-San Giovanni in Fiore-Cotrone.

Lucifero. Poichè l'intendimento del Governo, affinchè la legge vada in porto più presto è quello di non accettare verun emendamento, non posso sperare certo al mio una sorte diversa: ma poichè esso è informato ad un principio di altissima giustizia, poichè riguarda una Provincia calabrese che da questa legge non risente alcun vantaggio, spero che questo mio emendamento sia accolto dal Governo come raccomandazione, (Benissimo!) raccomandazione che deve avere tanto maggior valore quanto è giusto il pensiero di chi l'ha mossa. (Benissimo! Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti.

Mariotti. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nella discussione generale, non insisterò nell'emendamento presentato all'articolo 7; soltanto raccomando vivamente all'onorevole ministro di ricordare i precedenti della ferrovia Metaurense, e di volersi largamente valere per essa delle facoltà accordategli dall'articolo 7, sia per la misura del sussidio come per le modalità della costruzione a fine di facilitarne la concessione all'industria privata. (Bene! Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tecchio, che all'articolo 7 ha presentato la seguente aggiunta, in unione all'onorevole Fradeletto:

« La legge per provvedere alla costruzione della linea Bassano-Primolano sarà presentata entro un anno dalla promulgazione della legge presente, qualora nel frattempo non ne sia stata fatta la concessione all'industria privata. »

Tecchio. Io aveva presentato a questo articolo 7 un'aggiunta per la quale il Governo sarebbe stato tenuto a presentare entro un anno dalla promulgazione di questa legge un progetto per la costruzione della linea Bassano-Primolano, in quanto nel frattempo non si fosse potuto affidarne la costruzione all'industria privata. Se non che vedo ora che lo stesso Ministero ha proposto un emendamento all'articolo 7, per il quale emendamento, ove la direttissima Roma-Napoli un anno dopo la pubblicazione di questa legge non sia stata concessa in costruzione alla industria privata, il Governo provvederà esso alla esecuzione con apposite proposte di legge: e quello che si stabilisce dopo un anno per la direttissima Roma-